

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GIUGNO 1983, N. 347

(Disposizioni rimaste in vigore)

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 28 aprile 1983 per personale dipendente degli Enti Locali»

INDICE

- Art. 2. Tipologia degli enti
- Art. 6. Orario di lavoro
- Art. 10. Mobilità
- Art. 12. Mensa
- Art. 20. Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva
- Art. 24. Norme d'accesso
- Art. 27. Passaggio ad altra qualifica funzionale
- Art. 28. Salario accessorio
- Art. 34. Personale addetto alle case da gioco
- Art. 36. Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali

ALLEGATO B

Art. 2. Tipologia degli enti

1. Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti:

Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2[^] qualifica dirigenziale):

- comuni e province classificate di 1[^]/A nonché province il cui comune capoluogo è classificato di 1[^]/A e viceversa.

Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1[^] qualifica dirigenziale):

- restanti comuni capoluoghi e province, nonché comuni classificati di 1[^]/B;
- case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;
- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1;
- comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono:

- a) il segretario;
- b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8[^] qualifica funzionale):

- comuni classificati di II classe;
- case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;
- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2;
- restanti comunità montane. In tali enti le figure apicali sono:

- a) il segretario;
- b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7[^] qualifica funzionale):

- comuni classificati di III classe;
- case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;
- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti tipo 3.

2. Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non può essere superiore alla 6[^] qualifica funzionale.

Art. 6.

Orario di lavoro

5. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.

Art. 10. Mobilità

DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

Mobilità interna

2. La mobilità interna all' ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diversa da quello di provenienza, è effettuata dall' amministrazione, secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

3. Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale - nell' ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordo decentrato, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

4. Qualora la mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie definite in base ad accordi decentrati.

Art. 12. Mensa

1 Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.

2 Comunque per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

3 Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.

4 Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

5. II dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi; oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

6 In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 20.

Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva

1. L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.

2. Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

3 I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.

4. I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

Art. 24.
Norme d'accesso

6. Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.

Art. 27
Passaggio ad altra qualifica funzionale
DISAPPLICATO DALL'ART.28 CCNL 01-04-1999

1. In occasione di inquadramento in qualifica funzionale superiore, il dipendente conserva quanto ha maturato per anzianità.

2. In caso di inquadramento a qualifica funzionale inferiore per idoneità fisica, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11, la differenza di retribuzione fra le due qualifiche sarà computata nel maturato per anzianità. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a qualifica funzionale superiore.

3. In occasione di inquadramento a qualifica funzionale inferiore a seguito di procedura concorsuale, sarà conservato solamente il maturato individuale per anzianità.

Art. 28.
Salario accessorio

- Indennità di reperibilità.

4. Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno.

5. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

6. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese.

- Indennità maneggio valori

7. Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.

Nota all'art. 28-

* L'importo per 24 ore al giorno di pronta reperibilità è stato elevato a lire 18.000. Vedi art. 34 D. P. R. 268/87

- DPR 5 maggio 1975, n. 146 (Trattamento economico: stipendi, paghe, retribuzioni) - Art. 4 (Indennità maneggio valori di cassa).

Art. 34.
Personale addetto alle case da gioco

1. Per quanto attiene al personale dipendente degli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.

2. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita l'8^a qualifica funzionale.

Art. 36.
Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali

3. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonché per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue:

a) l'attività oraria settimanale di ciascun insegnante con i bambini e gli alunni non deve superare le 30 ore settimanali nella scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le 18 nella scuola media e negli istituti superiori;

b) le settimane di attività nell'anno, sempre con rapporto diretto dell'insegnare con i bambini e gli alunni, non devono superare le 42, articolate in maniera tale da coprire l'intero calendario scolastico;

c) le residue ore settimanali e le restanti settimane nell'arco dell'anno, decurtate del periodo di congedo ordinario, costituiscono un monte ore complessivo da utilizzare nel corso dell'anno, sulla base di accordi decentrati, esclusivamente per attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.

10. Per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo libero, e che è ancora in condizioni fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti.

ALLEGATO B

PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITÀ PERSONALE

a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio e esbosco ed all'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 26, punto g), del presente accordo e le attività comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopraesposti, è determinata con provvedimento degli organi deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità del responsabile del settore presso cui il personale addetto presta servizio.

Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito, anche temporaneamente, alle attività comportanti rischio, al medesimo le indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio .